ACCORDO

relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia

(64/739/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia e in particolare l'articolo 2,

Considerando che è necessario fissare le modalità di finanziamento dei prestiti previsti da detto Protocollo finanziario;

Considerando che occorre determinare la procedura d'approvazione delle domande di finanziamento;

Considerando che è necessario fissare le modalità per assicurare la gestione di questi prestiti,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

I prestiti previsti dal Protocollo finanziario sono concessi dalla Banca Europea per gli investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri.

Articolo 2

Le operazioni derivanti dal mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate. Il rischio su ciascun prestito è ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'articolo 4.

Articolo 3

Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è assicurato :

a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca dagli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni, oppure

b) mediante risorse che la Banca può raccogliere con :

1. lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti,
2. l'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.

Articolo 4

L'importo di 175 milioni di unità di conto previsto dall'articolo 2 del Protocollo finanziario è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente :

— Belgio	13	milioni di unità di conto
— Repubblica federale di Germania	58,5	milioni di unità di conto
— Francia	58,5	milioni di unità di conto
— Italia	32	milioni di unità di conto
— Lussemburgo	0,3	milioni di unità di conto
— Paesi-Bassi	12,7	milioni di unità di conto

Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.

Articolo 5

Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in unità di conto delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro non è tenuto a fornire contributi supplementari né ad assumere altri oneri o rischi.

Nella misura in cui uno Stato membro non fornisce alla Banca le somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro s'impegna a sostenere gli oneri relativi alla provvista dei fondi corrispondenti alla propria quota in unità di conto. Tale impegno può in particolare assumere le forme seguenti :

a) messa a disposizione della Banca delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino a che la Banca abbia ottenuto altre risorse nei modi indicati nell'articolo 3, lettera *b*);

b) messa a disposizione della Banca, a titolo di saldatura, delle somme necessarie ad assicurare il rimborso delle risorse ottenute nei modi indicati nell'articolo 3, lettera *b*), quando tale rimborso deve avvenire prima di quello dei prestiti concessi;

c) concessione delle garanzie necessarie per consentire alla Banca di ottenere risorse presso terzi;

d) conguaglio delle differenze tra il costo dei capitali impiegati dalla Banca e il ricavato degli interessi dei prestiti concessi.

Per l'importo e le condizioni delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera *b*), è necessario l'accordo preventivo dello Stato membro sulla cui quota saranno imputate queste operazioni.

Articolo 6

L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a fronte dei prestiti concessi, non può, in linea di massima, superare i 35 milioni di unità di conto.

Le somme non impegnate per un anno si aggiungono alle somme disponibili per l'anno successivo.

Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari.

Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7

Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati alla quota di detto Stato in base alle parità rispetto all'unità di conto in vigore alla data del ritiro dei fondi in vista del versamento ai mutuatari.

I movimenti di fondi fra la Banca e gli Stati membri vengono effettuati a scelta di questi ultimi, sia traendo sul Tesoro degli Stati membri, sia mediante conti aperti da ciascuno Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso enti da esso designati.

I ritiri di fondi da parte della Banca hanno luogo man mano che detti fondi vengano effettivamente utilizzati.

Articolo 8

Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato dalla Banca sono espressi in unità di conto ed imputati nel giorno della firma di ogni contratto di prestito, sull'ammontare globale dell'aiuto finanziario, quale è fissato nell'articolo 2 del Protocollo finanziario.

Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalità o una parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata è ritenuta non essere stata concessa.

I versamenti ai mutuatari sono effettuati nelle monete di cui la Banca dispone in applicazione dell'articolo 3; le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parità in vigore alla data del versamento tra l'unità di conto e la moneta versata.

I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali è rimborsabile l'importo del prestito.

Gli importi incassati dalla Banca in capitale ed interessi su ciascun prestito sono ripartiti fra gli Stati membri proporzionalmente al capitale di tale prestito imputato alla loro quota. Tali importi vengono restituiti secondo modalità da convenire tra la Banca e ciascuno Stato membro.

Articolo 9

I principi generali concernenti la scelta dei progetti e le condizioni dei prestiti vengono stabiliti nel mandato conferito alla Banca Europea per gli investimenti.

Il Consiglio dei Governatori della Banca stabilisce le direttive relative alla politica che la Banca dovrà seguire tenendo particolarmente conto degli obiettivi fissati dall'Accordo di Associazione.

Articolo 10

I prestiti vengono accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista dal suo Statuto per le sue operazioni normali, fatte salve le disposizioni seguenti:

Le domande di prestito che abbiano formato oggetto di un parere favorevole del Governo turco vengono trasmesse dalla Banca agli Stati membri ed alla Commissione, accompagnate da ogni osservazione utile.

Si ritiene che la domanda di prestito non solleva obiezioni se la Banca — entro quattro settimane a decorrere dall'invio dei documenti — non riceve, da parte di uno Stato membro, una richiesta di consultazione fra gli Stati membri.

In caso contrario, un Comitato formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro ed al quale partecipa un rappresentante della Commissione esamina la ricevibilità della domanda.

Il Comitato invita esperti della Banca ad assistere alla sue riunioni.

Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 67 voti, in base alla seguente ponderazione :

— Belgio	8
— Repubblica federale di Germania	33
— Francia	33
— Italia	18
— Lussemburgo	1
— Paesi-Bassi	7

Articolo 11

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.

Articolo 12

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard SCHRÖDER

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M. A. H. LUNS